# REGOLAMENTO (CE) N. 1678/2004 DELLA COMMISSIONE

## del 24 settembre 2004

## relativo alla sospensione dei contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto la decisione 1999/278/CE del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente [2], in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica di Bulgaria, approvato tramite decisione 94/908/CE, CECA, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato e la Bulgaria, dall'altro [3] fissa i meccanismi commerciali applicabili ai prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

(2) Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e la Bulgaria [4], approvato tramite decisione 1999/278/CE e modificato dalla decisione n. 2/2002 del Consiglio d'associazione UE-Bulgaria [5].

(3) I contingenti annuali previsti nell'allegato I del protocollo n. 3 sono stati adottati tramite regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione, dell'8 agosto 2002, relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000 [6]. L'articolo 2 di detto regolamento dispone che tali contingenti tariffari siano aperti annualmente dal 1º gennaio al 31 dicembre.

(4) Recentemente sono stati negoziati nuovi dispositivi commerciali intesi a migliorare la convergenza economica in prospettiva dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea. Allo scopo sono state accordate concessioni sotto forma di liberalizzazione totale o progressiva degli scambi commerciali per determinati prodotti agricoli trasformati e contingenti esenti da dazio per altri.

(5) Le concessioni accordate dalla Comunità sono entrate in vigore sotto forma di misure autonome e transitorie il 1º ottobre 2004, conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie in materia di importazione di determinati prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e di esportazione verso la Bulgaria di determinati prodotti agricoli trasformati [7].

(6) Occorre pertanto sospendere l'applicazione dei contingenti tariffari, aperti per l'esercizio 2004, per le importazioni nella Comunità di prodotti in provenienza dalla Bulgaria tramite il regolamento (CE) n. 1446/2002.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'applicazione dei contingenti tariffari per prodotti originari della Bulgaria, aperti tramite regolamento (CE) n. 1446/2002, è sospesa a partire dal 1º ottobre 2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a partire dal 1º ottobre 2004.

---

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
[2] GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.
[3] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.
[4] GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.
[5] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 21.
[6] GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3.
[7] Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

*Per la Commissione*
Olli REHN
*Membro della Commissione*